



Distretto scolastico n°27

**Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"**

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: [www.matteotti-cirillo.edu.it](http://www.matteotti-cirillo.edu.it)

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ. 378

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"  
GRUMO NEVANO (NA)  
Prot. 0003458 del 07/05/2022  
IV (Uscita)

Ai Docenti

Al Personale ATA

Ai Genitori degli Alunni  
Al Sito WEB dell'Istituto

## **OGGETTO: NOVITÀ SU GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE A SCUOLA-MAGGIO 2022**

Con la presente si forniscono le seguenti prime indicazioni valide a partire dal 1° maggio 2022 in base a quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successive proroghe e integrazioni, anche in riferimento alla circolare N.361 del 30 marzo 2022 con oggetto: "nuove modalità di gestione del COVID in ambito scolastico -decreto-legge N. 24 del 24 marzo 2022"informa su alcune novità riguardanti la gestione Covid nelle istituzioni scolastiche.

### **GREEN PASS.**

A decorrere dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario possedere e presentare il Green pass da parte di chiunque acceda all'edificio scolastico.

Si riporta in proposito apposita FAQ del Ministero dell'Istruzione, aggiornata al 2 maggio 2022:

**Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?**

No.

Come stabilito dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID - 19 per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022.

Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri.

Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID - 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.

## **OBBLIGO VACCINALE PER I GUARITI**

Sempre in data 2 maggio lo stesso Ministero ha pubblicato un'ulteriore FAQ che riguarda l'obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno 2022, con particolare riferimento a coloro che sono guariti dal Covid. La riportiamo di seguito:

### **Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall'infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l'obbligo vaccinale?**

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.

Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all'infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l'obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.

Considerato che l'apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l'eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **PERSONALE DOCENTE NON VACCINATO**

In proposito si ricorda che fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante «l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale». In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'Istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per il personale docente ed educativo il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale «impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla Istituzione scolastica». Inoltre «i Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica».

Pertanto, detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Per l'individuazione delle attività a supporto dell'Istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si farà riferimento all'art. 3 del CCNI del 25/06/2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25/06/2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'art. 26 della Legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla Legge 107/2015 ecc.). L'assegnazione alle suddette funzioni avverrà d'ufficio.

## **OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE ATA**

Non svolgendo «attività didattiche a contatto con gli alunni», il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, saranno normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

## **MASCHERINE**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è previsto l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per i bambini sino ai sei anni di età, per coloro che presentino patologie o altre disabilità incompatibili con l'utilizzo di tali dispositivi di protezione e per i soggetti che svolgano attività sportive.

## **NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO (art. 3,c. 1 del D.L. 52/2021 come sostituito, dal 1° aprile 2022,dall'art 9, c.1 del D.L.24/2022)**

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino a conclusione dell'anno scolastico 2021/22, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime di autosorveglianza di cui all'art. 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.

## **VIAGGI D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE**

Il **Piano Scuola** per l'anno scolastico 2021/22, nel capitolo dedicato ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, riporta quanto segue: 'L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere **uscite didattiche e viaggi di istruzione**, ivi compresa la partecipazione a **manifestazioni sportive**".

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica'.

## **GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA(art.9,c.1 del D.L.24/2022)**

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno stesso e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Restano valide le disposizioni relative al distanziamento, all'aerazione degli ambienti e alle procedure di igienizzazione.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

*F.to Il Dirigente Scolastico*

*Prof.<sup>ssa</sup> Giuseppina NUGNES*

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

